



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 674**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 129 DEL 12-12-2017**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 31 CCNL  
22.01.2004 ESERCIZIO 2017**

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di dicembre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari 6 del 18/03/2014, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto altresì dell'avvenuta approvazione del Bilancio di previsione 2017, e relativi allegati con delibera del C.C. n. 18 del 12.05.2017;

Preso atto che è possibile procedere alla costituzione provvisoria iniziale del Fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017, nel suo complesso, sia con riferimento alla parte stabile che con riferimento alla parte variabile già deliberata con l'approvazione del Bilancio di previsione 2017;

Richiamati i vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Regioni EE.LL. ed in particolare:

- gli artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004

- l'art. 4 del CCNL del 9/05/2006

- l'art. 8 del CCNL dell'11/04/2008

- l'art. 4 del CCNL del 31/07/2009

che disciplinano la costituzione del fondo delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività;

Ricordato altresì che:

- le risorse decentrate stabili, presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*”, la cui quantificazione non è suscettibile di “*variazioni annuali*” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
- le risorse decentrate variabili, presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

Considerate:

- la Circolare RGS n. 20/2015 diffusa a fine luglio 2015 avente ad oggetto “*Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art.9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. n.122/2010, come modificato dall'art.1. comma 456 della Legge n.147/2013*”;
- il disposto di cui all'art.1, comma 326, della Legge 28.12.2015 n. 208 in base al quale “*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*”;

Dato atto che:

- l'art.23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
- a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato.

- a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016;
- non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- si riepiloga nell'allegato A) al presente atto la costituzione definitiva del Fondo Risorse decentrate anno 2017, ed essendo l'Ente privo di posizioni dirigenziali, la spesa iscritta a bilancio è pari € 46.163,52;

Evidenziato che, con riferimento alla costituzione provvisoria iniziale della parte variabile del Fondo 2017, l'importo risulta previsto in sede di approvazione del Bilancio 2017;

Dato atto che l'esatta quantificazione delle risorse variabili potrà subire variazioni;

Ritenuto pertanto di procedere alla quantificazione provvisoria iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2017 nel loro complesso, ossia parte stabile + parte variabile, alla luce della normativa vigente, dei dati previsionali inseriti nel Bilancio 2017 e di quanto sopra precisato, dando atto che alcuni importi potranno subire variazioni a consuntivo con conseguente rideterminazione complessiva del Fondo 2016 (parte stabile + parte variabile);

Visto l'art.107 del TUEL D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la costituzione provvisoria a preventivo delle Risorse decentrate di Ente anno 2017 (parte stabile + parte variabile), alla luce dei dati previsionali inseriti nel bilancio 2017, è illustrata nel prospetto allegato A) alla presente determina, per una consistenza complessiva pari ad € 46.163,52;
3. di dare atto che la costituzione provvisoria iniziale del Fondo 2017 – parte stabile + parte variabile, è operata nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente;
4. di attestare che il finanziamento relativo alla parte stabile Fondo per l'anno 2017 trova totale copertura negli appositi capitoli del Bilancio corrente, dando atto altresì che, per consolidata impostazione di bilancio, le P.E.O. storiche attribuite al personale sono stanziare sugli appositi capitoli relativi agli emolumenti del personale;
5. di precisare che sul Fondo per le risorse decentrate anno 2017 parte variabile di cui al prospetto allegato, transitano tutti gli importi iscritti a livello previsionale nei vari capitoli specifici del Bilancio 2017 a titolo di corresponsione compensi corrisposti al personale dell'Ente per particolari prestazioni;
6. di dare atto che la costituzione del Fondo 2017 nel suo complesso (parte stabile + parte variabile) così come operata con la presente determina potrà essere suscettibile di aggiornamenti alla luce dell'esatta quantificazione delle risorse variabili, di future

circolari interpretative, di novità normative o contrattuali e/o eventuali necessità revisionali sopraggiunte;

7. di comunicare la presente determinazione al Presidente della delegazione di parte pubblica ai fini degli adempimenti inerenti la contrattazione decentrata 2017, nonché alla R.S.U. aziendale e alle OO.SS. competenti territorialmente;
8. di disporre la registrazione del presente atto nel registro delle determinazioni del Servizio Affari Generali.

*La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del DLgs 2000, n. 267.*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*